



parco nazionale®
dell'**alta murgia**

COMUNICATO

A seguito delle numerose richieste di informazioni relative alla bruciatura delle stoppie all'interno di questa area protetta si rammenta ai tecnici e agli agricoltori che, ai sensi dell'art. 11, c.3, lett. g) della Legge Quadro sulle aree protette n. 394/91, nel territorio di questo Parco è vietato l'uso dei fuochi all'aperto.

Inoltre ai sensi del **Decreto Mi.P.A.A.F. n. 180 del 23/01/2015** e della **Deliberazione della Giunta Regionale 6 maggio 2015, n. 911** "Attuazione del Decreto Mi.P.A.A.F. n. 180 del 23/01/2015 'Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale". Revoca della Deliberazione della Giunta Regionale 6 agosto 2014, n. 1783", e della **Deliberazione della Giunta Regionale 26 maggio 2015, n. 1149** di rettifica della precedente. Infine ai sensi del **Regolamento Regionale 10 maggio 2016, n. 6** Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC).

Sulle superfici sottoposte agli obblighi della condizionalità ricadenti all'interno del Parco

Nazionale dell'Alta Murgia è vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie.

Per le aree ricadenti al di fuori del perimetro di questo Parco incluse nelle Zone di Protezione

Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) la competenza è della Regione

Puglia.

